

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — BM/BCE

(Causa F-78/11) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale della BCE — Proroga retroattiva del periodo di prova — Decisione di porre fine al contratto durante il periodo di prova — Procedimento disciplinare)

(2013/C 252/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BM (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandebussche)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: inizialmente P. Embley, M. López Torres e E. Carlini, agenti, successivamente M. López Torres e E. Carlini, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della BCE di risolvere il contratto della parte ricorrente durante il periodo di prova a causa di un'infrazione disciplinare sanzionata con una nota di biasimo.

Dispositivo

La decisione del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, del 20 maggio 2011, che pone fine al contratto di BM al 31 ottobre 2011, è annullata.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Banca centrale europea si fa carico delle proprie spese ed è condannata alle spese sostenute da BM.

⁽¹⁾ GU C 319 del 29.10.2011, pag. 30.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 — BY/AESA

(Causa F-81/11) ⁽¹⁾

(«Personale dell'AESA — Agente temporaneo — Ricevibilità — Termini di ricorso — Rapporto informativo sfavorevole — Riassegnazione — Molestie psicologiche — Sviamento di potere»)

(2013/C 252/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BY (Lasne, Belgio) (rappresentante: avv. B.-H. Vincent)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Manuhutu, agente, assistito dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di riassegnare la parte ricorrente ad un posto non manageriale nell'interesse del servizio, in seguito ad un rapporto informativo sfavorevole, nonché domanda di versare alla parte ricorrente un importo a titolo del preteso danno subito.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) BY si fa carico delle proprie spese e di quelle sostenute dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

⁽¹⁾ GU C 340 del 19.11.2011, pag. 41.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 19 giugno 2013 — Goetz/Comitato delle regioni

(Causa F-89/11) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Responsabilità extra contrattuale — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità — Dies a quo del termine per agire — Indagine dell'OLAF — Indagine amministrativa — Procedimento disciplinare dinanzi al consiglio disciplinare — Obbligo per l'amministrazione di agire con diligenza — Durata di un procedimento disciplinare — Responsabilità a causa dell'apertura di un procedimento disciplinare concluso senza sanzioni)

(2013/C 252/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Charles Dieter Goetz (Linkebeek, Belgique) (rappresentanti: N. Lhoëst e A.-A. Minet, avocats)

Convenuto: Comitato delle regioni (rappresentanti: J. C. Cañoto Argüelles, in qualità di agente, assistito da B. Cambier, avocat)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione del Comitato delle regioni recante rigetto della domanda del ricorrente, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta ad ottenere il risarcimento del danno morale e materiale asseritamente subito nell'ambito di un procedimento amministrativo e disciplinare

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Goetz sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Comitato delle regioni dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 347 del 26.11.2011, pag. 45.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — BM/BCE

(Causa F-106/11) ⁽¹⁾

«**Funzione pubblica — Personale della BCE — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Nota di biasimo**»

(2013/C 252/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BM (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente P. Embley, M. López Torres e E. Carlini, agenti, successivamente M. López Torres e E. Carlini, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del direttore generale aggiunto della Direzione generale Risorse umane, bilancio di previsione e strutture organizzative della BCE di infliggere alla parte ricorrente una nota di biasimo.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) BM si fa carico delle proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla Banca centrale europea.

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.1.2012, pag. 68.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 giugno 2013 — BU/EMA

(Cause riunite F-135/11, F-51/12, F-110/12) ⁽¹⁾

«**Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Atto lesivo — Domanda ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello statuto — Domanda di riqualificazione di un contratto — Termine ragionevole — Reclamo contro un rigetto di reclamo — Articolo 8 del RAA — Dovere di sollecitudine**»

(2013/C 252/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BU (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: nella causa F-135/11, inizialmente S. Vincenzo, poi T. Jablonski e G. Gavrilidou, agenti e assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati, nella causa F-51/12, T. Jablonski e G. Gavrilidou, agenti e assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati, e nella causa F-110/12, T. Jablonski e Rampal Olmedo, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'Agenzia europea per i medicinali di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione dell'Agenzia europea per i medicinali di non rinnovare il contratto di BU, notificata con lettera del 30 maggio 2011, è annullata.
- 2) Il ricorso F-135/11 è respinto per il resto.
- 3) I ricorsi F-51/12 e F-110/12 sono respinti.
- 4) L'Agenzia europea per i medicinali sopporta le proprie spese ed è condannata a quelle sostenute da BU nelle cause F-135/11 e F-51/12.
- 5) BU sopporta le proprie spese ed è condannata a quelle sostenute dall'Agenzia europea per i medicinali l nella causa F-110/12.

⁽¹⁾ GU C 65 del 3.3.2012, pag. 24, GU C 209 del 14.7.2012, pag. 14; GU C 379 dell'8.12.2012, pag. 34.